



Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

Protocollo tra la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e le Procure presso i Tribunali di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia, Castrovillari, Paola, Lamezia Terme per concordare modalità di coordinamento, intervento e comunicazione in caso 1) di concorso nei reati oggetto di rispettiva trattazione di indagati maggiorenni e minorenni; 2) di provvedimenti civili a tutela di soggetti che risultino inseriti in contesti familiari abusanti e/o maltrattanti e che risultino quindi vittime di violenza domestica diretta e/o assistita; 3) di provvedimenti civili nei confronti di minori che comunque si trovino a vivere situazioni di accertato pregiudizio

L'esigenza di individuare prassi operative di efficace ed esaustivo coordinamento tra l'Ufficio di Procura Minorile e gli altri Uffici di Procura Ordinaria del Distretto, trova fondamento nella necessità di garantire: 1) un efficace controllo in campo civile sull'esercizio della responsabilità da parte dei genitori (laddove emergano condotte di soggetti adulti che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori assumano contegni pregiudizievoli per i medesimi); 2) l'emersione di situazioni di irregolarità di condotte minorili che impongano l'attivazione di misure rieducative nei loro confronti; 3) la concreta attuazione dei principi processual-penalistici propri del diritto minorile, della "minima offensività del processo", della "finalizzazione rieducativa" e della "attitudine responsabilizzante" del processo stesso; 4) la tutela del segreto istruttorio nei procedimenti penali, pendenti presso le Procure Ordinarie, correlati alle vicende civilistiche o penalistiche in cui risultino comunque coinvolti soggetti minorenni.

Deve premettersi come l'intero settore minorile sia connotato dal principio della interdipendenza di tutti gli ambiti di intervento, con inevitabili sovrapposizioni funzionali volte a garantire la più ampia forma di tutela possibile del minore, in una prospettiva di prevenzione ovvero - laddove non attuata in via preliminare - di successiva rieducazione e recupero, che possa tradursi in un completo reinserimento sociale del minore (effettivamente ovvero potenzialmente deviante, anche e soprattutto in ragione del contesto socio-familiare nel quale si trova inserito), onde favorire il libero e pieno sviluppo delle sue potenzialità, malgrado i contesti non favorevoli che ne possano condizionare la crescita spingendolo verso forme più o meno pregnanti di condotte antisociali, altresì evitando che le condotte antisociali degli adulti di riferimento che il minore si trova - sia pure inconsapevolmente e comunque non volontariamente - a condividere possano tradursi in una ipoteca sul suo percorso di crescita che intanto potrà definirsi libero in quanto orientato verso modelli di convivenza civile.

Tali principi sono stati di fatto recepiti nella recente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, recante data 18.6.18, che, nell'elaborare i criteri organizzativi degli Uffici requirenti minorili, ha dato atto della complessità degli affari giudiziari concernenti i minori, segnalando la promiscuità degli interventi penali e civili facenti capo all'Ufficio requirente minorile e la correlata necessità di un continuo raccordo tra le Procure ordinarie e minorili al fine di garantire la più ampia ed efficace tutela possibile del minore, favorendo altresì la piena attuazione dei principi propri del processo penale minorile.

Allo stesso modo, su fronte diverso, la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla violenza di genere del 9.5.18, nell'orientare il sistema di organizzazione della giustizia nel senso di fornire soluzioni organizzative e modalità operative idonee a rafforzare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale nel settore di riferimento, in linea con le indicazioni normative di settore, ha previsto la necessità di una cooperazione tra magistratura ordinaria e minorile, in termini tali da scongiurare - a fronte di una poliedricità di competenze settorializzate - rischi di intervento tardivo o di mancato intervento a tutela del minore coinvolto in forme di abuso intrafamiliare anche nella forma della c.d. violenza assistita.

Tale aspetto dovrà essere curato anche alla luce dei principi fissati dal Consiglio nella risoluzione del 18.6.18 nella quale, prendendosi atto di un riconosciuto potere di azione del Pubblico Ministero presso la Procura Ordinaria in ordine agli affari civili concernenti minori in caso di pendenza di giudizio di separazione tra coniugi radicante una competenza in materia di provvedimenti ex artt. 330, 333 c.c. in capo ai Tribunali Ordinari (ai sensi dell'art 38 disp att. c.p.c.), si è stabilita la necessità di prevedere nei progetti organizzativi delle Procure ordinarie appositi criteri di assegnazione degli affari civili relativi a tale specifico settore, con indicazione dei protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili e con individuazione delle modalità di una costante interlocuzione con la Procura per i minorenni sia in materia penale che civile.

Dalle svolte premesse deriva dunque una speciale attenzione che dovrà sempre essere prestata nel corso delle indagini che concernano soggetti adulti nel caso in cui le stesse:

- riguardino comunque anche minori quali soggetti compartecipi nell'illecito;
- vengano ad interferire con situazioni di minori inseriti nel nucleo familiare all'interno del quale si assiste alla realizzazione di condotte devianti;
- vedano quale soggetto passivo della condotta abusante o maltrattante di un adulto lo stesso minore (sia pure nella forma mediata di una c.d. violenza assistita).

Quanto alla specifica esigenza di una necessaria attività di coordinamento nel caso in cui in fatti di rilievo penale emergano situazioni di coinvolgimento contestuale di soggetti maggiorenni e minorenni, la stessa dovrà essere garantita sin dalla prima fase delle indagini, sotto il duplice profilo di garantire, sin da subito, l'attivazione di un modulo investigativo che si traduca il più possibile nell'espletamento di indagini "comuni", anche nella prospettiva di evitare situazioni di circolarità del narrato, di contaminazione delle fonti dichiarative all'esito di reiterati "riascolti" della medesima fonte di conoscenza, di unitaria trascrizione di interrogatori e di intercettazioni che dovessero essere impiegati nei

medesimi procedimenti, con conseguente programmazione² di indagini concordate che tengano conto ed adeguatamente bilancino la duplice esigenza di circolazione delle notizie tra gli uffici e di tutela di dati non ostensibili per esigenze investigative specifiche, favorendo il più possibile la comunicazione onde pervenire ad una scelta concordata sulla tempistica dell'espletamento della rispettiva attività investigativa oltre che dell'esecuzione di provvedimenti che comportino forme di discovery processuale.

Per quanto anticipato in premessa in ordine alla complessità degli interventi a salvaguardia del minore, il coordinamento, nella specifica ipotesi di soggetti minorenni concorrenti in attività delinquenziali unitamente a soggetti adulti, si estende anche alla possibilità che dagli atti a carico degli indagati maggiorenni, nella disponibilità esclusiva dell'organo requirente ordinario, emergano specifici elementi significativi di un coinvolgimento dei genitori dei minorenni, autonomamente sottoposti ad indagine, in condotte che, secondo quanto segnalato in premessa, abbiano dirette ricadute sulla responsabilità genitoriale, per emergere in particolare forme di istigazione, di indottrinamento alla cultura delinquenziale, di istruzione sulle modalità di commissione di agiti illeciti che siano state a fondamento della scelta delinquenziale del minore, assumendo tali richiamate condotte una autonoma valenza nel loro essere contestuale espressione di una pregnante violazione dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, come tali rilevanti ai sensi degli artt. 330 s.s. cod. civ. e di per sé imponenti una comunicazione in tal senso alla competente Procura per i Minorenni perché, congiuntamente alla gestione del fascicolo penale iscritto a carico del coindagato minorenne, possa procedersi ad attivare i poteri normativamente previsti in tema di provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.

Sulla base di tali premesse appare evidente come debba favorirsi ogni forma di segnalazione alla Procura per i Minorenni di quelle situazioni "spia" di contesti pregiudizievoli per il minore che dovessero venire in rilievo anche nel corso della ordinaria attività propria delle Procure Ordinarie.

Non vi è dubbio infatti che in una prospettiva di tutela debba essere favorito il maggior interscambio possibile tra gli uffici giudiziari requirenti del distretto, onde favorire che, dalle conoscenze rispettivamente acquisite dalla magistratura requirente ordinaria e minorile possa pervenirsi:

- ad una ottimale gestione dei fascicoli processuali in cui emerga il concorso tra soggetti maggiorenni e minorenni autori di reato in forma concorsuale, favorendo l'attuazione dei principi propri del diritto penale minorile al contempo fornendo piena attuazione ai principi di segretezza delle investigazioni;
- ad una capillare emersione di situazioni pregiudizievoli per un minore ed al loro efficace contrasto, attraverso un proficuo interscambio di notizie, in grado di contemperare la necessità di una pronta tutela per il minore medesimo (mediante l'attivazione dei dovuti presidi civilistici attivabili nel suo interesse), con la necessità di non nuocere ad investigazioni in corso, laddove la tutela stessa del minore si imponga in ragione di fatti penalmente rilevanti che in via diretta o mediata coinvolgano quello stesso minore;

Tanto premesso le parti chiamate a sottoscrivere il presente protocollo

Convengono:

art 1

quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

art 2

Le notizie di reato che concernano coindagati minorenni e maggiorenni - salvo che trattasi di affari già adeguatamente istruiti ed immediatamente definibili da parte di entrambi gli uffici funzionalmente competenti a trattare le posizioni dei diversi concorrenti -, dovranno essere istruite previo coordinamento tra i due Uffici, verificando, sin dalla prima fase delle indagini, le rispettive esigenze di segretezza.

Al fine di evitare una inutile duplicazione di indagini e di garantire il pieno coordinamento investigativo, favorendo la genuina assunzione delle risultanze istruttorie, verrà data quindi piena attuazione alla disposizione di cui all'art 117 c.p.p. con comunicazione tempestiva dell'attività in corso e con successiva trasmissione degli esiti assunti che abbiano utilità per il corrispondente ufficio requirente.

Laddove nel corso di attività di indagine originariamente riguardante un maggiorenne dovessero emergere profili di responsabilità a carico di soggetti minorenni o, viceversa, nel caso in cui nel corso di attività riguardante un minorenne emergessero elementi a carico di soggetti maggiorenni, l'ufficio di Procura procedente provvederà a prendere comunque contatti, anche informali, con l'altro ufficio requirente, coordinando tempi e forme di trasmissione della relativa notizia, valutando la prosecuzione delle indagini in termini tali da non compromettere l'efficacia delle investigazioni in corso e della tutela del segreto istruttorio.

Nel caso di reati di cui agli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 609 undecies, 612 bis c.p., commessi in concorso di persone da maggiorenni e minorenni (compatibilmente con le specifiche esigenze di indagine dei diversi uffici), si creerà il dovuto coordinamento funzionale, anche con la mediazione dei rispettivi uffici GIP, all'assunzione di un unico incidente probatorio con la garanzia del pieno contraddittorio di tutti gli indagati.

In relazione ai procedimenti di cui all'art 51 co ter bis c.p.p. valgono le specifiche determinazioni già assunte tra la Procura della Repubblica di Catanzaro - Direzione Distrettuale Antimafia e la Procura per i Minorenni secondo quanto compendiato nel relativo protocollo siglato l'11.12.17 e trasmesso alla Procura Generale per dovuta conoscenza.

art 3

Le notizie di reato che concernano maltrattamenti in danno di minori e/o di donne con figli minori laddove comunque emergano forme di violenza c.d. assistita nei confronti di

questi ultimi, dovranno essere gestite garantendo il pieno coordinamento tra il competente Ufficio di Procura Ordinaria e quello Minorile ed a tal fine:

- a) quando la notizia di reato sia appresa e/o comunicata alla Procura per i Minorenni, quest'ultima - salvo che non si tratti di vicende penali di marginale gravità o comunque attinenti a situazioni in relazioni alle quali emergano dati ulteriori di disagio familiare che di per sé legittimino iniziative dell'ufficio a tutela del minore (senza determinare interferenze con i profili penalmente rilevanti della attenzionata vicenda), ovvero ancora nel caso in cui la segnalazione concerna un intervento al quale l'autore del reato abbia direttamente assistito ed in relazione al quale pertanto non si pongono esigenze di segretezza - provvederà senza ritardo, prima di formulare al competente Tribunale le richieste di competenza a tutela del minore, ad inoltrare copia degli atti alla Procura Ordinaria territorialmente competente, trasmettendo anche copia degli atti eventualmente compiuti. Segnerà se nell'ambito del relativo procedimento risultino già assunti dall'autorità amministrativa eventuali provvedimenti urgenti ex art 403 c.c. che rendano ancor più pregnante la celerità nella definizione e la necessità del dovuto coordinamento tra uffici giudiziari. All'esito della trasmissione degli atti, il magistrato assegnatario presso la Procura Ordinaria provvederà ad interloquire direttamente, anche per le vie brevi, con il magistrato della Procura per i Minorenni, attuando il dovuto coordinamento funzionale a garantire da un lato, in via prioritaria, la possibilità per il P.M. ordinario di intervenire con "atti a sorpresa", dall'altro ad evitare che si verificino forme di vittimizzazione secondaria del minore o comunque ritardi nell'apprestamento di tutele in ambito civilistico. Il Pubblico ministero minorile notificherà la Procura Ordinaria in ordine ad eventuali provvedimenti assunti in via d'urgenza a tutela del minore;
- b) quando la notizia di reato sia comunicata direttamente alla Procura ordinaria, questa, salvi gli adempimenti di cui all'art 609 decies c.p., provvederà a trasmettere alla Procura per i Minorenni gli atti relativi che permettano una autonoma attivazione dinanzi al Tribunale per i Minorenni a tutela del minore coinvolto nella vicenda (con indicazione delle compiute generalità del minore medesimo), con la specificazione di quali atti siano direttamente ostensibili e con una indicazione di eventuali esigenze di segretezza che impongano l'attesa per non pregiudicare esigenze istruttorie o l'efficacia di atti a sorpresa, avendo comunque cura di comunicare l'immediato venir meno delle pregresse esigenze di segretezza rappresentate;
- c) le notizie relative a minori figli di genitori tra i quali sia in corso un giudizio di separazione o divorzio verranno prese in carico quale affari civili direttamente dalle Procure Ordinarie, alle quali comunque gli atti verranno trasmessi dalla Procura dei Minorenni (che provvederà nei casi di ravvisata urgenza ad effettuare la relativa trasmissione anche al Tribunale Ordinario per eventuali determinazioni ai sensi dell'art 336 co 4 c.c.)
- d) dovrà essere garantita l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia eventualmente trovato ricovero provvisorio al fine di evitare interferenze sul medesimo, con pieno coordinamento tra gli uffici ordinari e minorili anche in punto di modalità di visita e di incontro del minore con i suoi congiunti

- e) laddove la Procura ordinaria nell'ambito del proprio procedimento abbia richiesto la nomina di un curatore speciale ne darà tempestiva comunicazione alla Procura per i Minorenni (e viceversa) in modo da favorire che nell'ambito delle diverse procedure venga nominato un unico soggetto che possa curare sotto tutti i profili i superiori interessi del minore
- f) allo stesso modo gli Uffici di Procura Ordinaria e Minorile cureranno una piena interlocuzione con i rispettivi uffici giudicanti presso i quali pendono procedure a tutela del minore, onde notiziare i competenti uffici giudicanti in ordine a situazioni di penale rilevanza correlabili agli affari civili in rilievo, anche al fine di evitare che vengano adottati provvedimenti tra loro inconciliabili riguardanti le medesime persone, altresì evitando forme di vittimizzazione secondaria dei minori coinvolti;
- g) le Procure ordinarie aderenti conferiranno una trattazione prioritaria ai procedimenti nei quali a qualsiasi titolo risultino correlabili interessi di soggetti minori da tutelare nelle corrispondenti sedi civili, onde ridurre al minimo i tempi di definizione del parallelo procedimento civilistico attivabile nell'interesse del minore

art 4

Un opportuno coordinamento dovrà essere perseguito tra gli Uffici di Procura Ordinaria e quello Minorile anche nel caso i cui ricorrano situazioni di detenzione attenuata della madre del minore ovvero di sua sottoposizione agli arresti domiciliari, ovvero di applicazione di titoli cautelari a carico di entrambi i genitori onde adeguatamente contemperare le esigenze di cautela con le esigenze di educazione e crescita dei figli minore garantendone le opportune forme di sostegno e tutela;

art 5

Le Procure della Repubblica presso i rispettivi Tribunali Ordinari del distretto e la Procura Minorile adotteranno comuni direttive di indagini - in approfondimento ed ad integrazione di quella già diramata dalla Procura per i Minorenni a tutte le forze dell'ordine del Distretto in data 20.1.18 - funzionali a garantire che la polizia giudiziaria: non indichi nei propri atti la comunità ove si trovi il minore collocato in struttura protetta; comunichi nei rispettivi atti se degli stessi siano stati notiziati entrambi gli uffici requirenti (provvedendo secondo quanto già indicato nella richiamata direttiva a redigere separata annotazione alla Procura Minorile contenente dati immediatamente ostensibili riguardanti la generale condizione socio-familiare del minore, evitando, laddove possibile, riferimenti alle indagini, in modo da garantire interventi a tutela non interferenti con le indagini in corso); cooperi con i servizi sociali per favorire lo scambio delle informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni nel rispetto del segreto di indagine e con reciproca consultazione, sotto la supervisione dell'autorità inquirente

art 6

Le Procure Ordinarie e quella Minorile si impegnano ad organizzare incontri periodici con le forze dell'ordine e con gli operatori dei servizi sociali per favorire la formazione e l'informazione necessarie per dare piena attuazione alle linee programmatiche contenute nel presente documento

art 7

Il Procuratore Generale della Repubblica vigilerà sull'osservanza delle intese raggiunte

art 8

Nell'ambito di ciascuno degli Uffici che partecipano all'intesa saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo

art 9

Il presente protocollo di intesa sarà sottoposto a revisione periodica, previa riunione, a cadenza almeno annuale, tra i sottoscrittori ed ogni modifica verrà adottata con le stesse modalità, qualora se ne ravvisi la necessità, previamente discussa tra tutti gli interessati

Catanzaro, 24 Ottobre 2018

Letto e sottoscritto.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (Dott. Otello Lupacchini)

L'AVV.TO GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (Dott. Beniamino Calabrese)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO (Dott.ssa Maria Alessandra Ruberto)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO (Dott. Nicola Gratteri)

IL PROCURATORE AGGIUNTO PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO (Dott. Vincenzo Capomolla)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA (Dott. Mario Spagnuolo)

IL PROCURATORE AGGIUNTO PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA (Dott. Marisa Manzini)

Marisa Manzini

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI (Dott. Eugenio Facciolla) per delega

Eugenio Facciolla

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA (Dott. Pierpaolo Bruni)

Pierpaolo Bruni

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME (Dott. Salvatore Curcio)

Salvatore Curcio

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA (Dott. Bruno Giordano)

Bruno Giordano

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE (Dott. Giuseppe Capoccia)

Giuseppe Capoccia